



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi
digitali alle imprese

AL SIG. SAVINO GIANNIZZARI
savino.giannizzari@virgilio.it

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Possibilità di scioglimento di srls (società a responsabilità limitata semplificata) senza intervento notarile - Richiesta di parere.

Con messaggio di posta elettronica del 19/07/2019 (inoltrato all'URP di questa Amministrazione) viene posto il seguente quesito:

se sia possibile procedere alla cancellazione dal registro delle imprese di una srls (società a responsabilità limitata semplificata) che non abbia mai avviato la propria attività, senza ricorrere agli uffici di un notaio.

Al riguardo va evidenziato, preliminarmente, che la domanda - posta in modo alquanto generico ed "ellittico" - inerisce una problematica complessa, che ha visto su posizioni non coincidenti diversi "attori" coinvolti nella materia, quali organi giurisdizionali, enti esponenziali di categorie professionali ordinistiche, uffici del registro delle imprese.

Questa Amministrazione aveva ritenuto di prendere posizione sulla questione mediante il proprio parere prot. 94215 del 19/05/2014.

Nel suddetto parere questa Amministrazione esprimeva l'avviso che non fosse indispensabile l'intervento notarile né nella fase dell'accertamento, da parte dell'organo amministrativo della srl, del verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 5, effettuato ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2484; né nella fase della nomina dei liquidatori, a cura dell'assemblea della società, e dell'attribuzione agli stessi di poteri che non contrastino con quelli eventualmente previsti nello statuto (cosa, per le srls, evidentemente impossibile, vista la rigidità dello

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



statuto standard approvato per tale tipo di srl e l'inesistenza, nello stesso, di disposizioni al riguardo) e non eccedano quelli previsti "di default" dalla disciplina civilistica.

Nel ridetto parere questa Amministrazione puntualizzava, nel contempo, che l'accertamento effettuato dall'organo amministrativo della srl ai sensi del citato art. 2484, comma 3, cod. civ., era da sottoporre al controllo cosiddetto "qualificatorio" da parte del competente ufficio del registro delle imprese, consistente nella verifica della riconducibilità della causa concretamente indicata dall'organo amministrativo alla fattispecie astrattamente prevista nell'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 5. In caso di esito negativo di tale "raffronto", affermava questa Amministrazione nel citato parere, l'iscrizione nel registro delle imprese del verbale dell'organo amministrativo contenente l'accertamento in questione era da rifiutare da parte dell'ufficio competente.

Sulla natura e l'estensione del suddetto potere "qualificatorio", nonché sulla portata, in generale, del parere reso da questa Amministrazione, si è avviato, subito dopo la sua emanazione, un dibattito piuttosto ampio, che ha visto coinvolti l'area notarile (v. studio del Consiglio nazionale del notariato 237-2014/I) e diversi giudici del registro delle imprese.

Tra le posizioni espresse da questi ultimi, appaiono particolarmente significative quelle formulate dai giudici del registro di Milano (rg vg n. 1126/2016 del 29/02/2016; rg vg n. 1880/2016 del 21/03/2016) e Reggio Emilia (registro affari non contenziosi n. 52/2016 del 29/02/2016), secondo i quali:

<<la previsione ex art. 2485 c.c. di "accertamento" da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento disegna in capo all'organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza "dichiarativa" quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo - nella disciplina normativa - a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori, cosicché il contenuto dell'accertamento riservato agli amministratori non pare in quanto tale sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede di iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa; in sostanza, le "condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" risultando rappresentate dalla esistenza di una deliberazione dell'organo gestorio a contenuto dichiarativo che dia conto della ricorrenza di una delle ipotesi ex art. 2484 c.c. senza necessità di ulteriori verifiche di fatto>> (così i citati provvedimenti del GdR milanese),

e che:

<<A seguito della riforma del diritto societario intervenuta con decreto legislativo n. 6/2003, il legislatore - tenuto conto della delicatezza del tema dell'accertamento della causa di scioglimento delle società di capitali - (prima della riforma gli amministratori assumevano responsabilità illimitata e solidale per le "nuove operazioni" intraprese dopo il verificarsi della causa predetta) ha disciplinato un particolare sistema di verifica dell'insorgenza di tale evento, che, da un lato, tutela gli amministratori (imponendo loro di accertare in via preliminare tale accadimento), e, dall'altro, tutela i creditori sociali (che mediante una semplice verifica del registro delle imprese, possono apprendere



dell'esistenza di tale deliberato degli amministratori e del fatto che è in corso il procedimento diretto alla definitiva verifica della causa di scioglimento dell'ente).

Tale sistema rimette, pertanto, in primo luogo agli stessi amministratori l'onere della ricognizione dell'intervenuta causa di scioglimento e della sua iscrizione nel registro delle imprese; quindi, in seconda battuta, demanda le definitive determinazioni in ordine a tale circostanza all'assemblea sociale appositamente convocata>> (così il provvedimento del GdR di Reggio Emilia).

In sostanza, pertanto, per i citati GGdR, nel caso degli accertamenti di cui all'art. 2484, comma 1, nn. da 1 a 5, e comma 3, il controllo degli uffici del registro delle imprese deve prescindere da verifiche di fatto e limitarsi alla constatazione della ricorrenza o meno di una determinazione (nel caso di amministratore unico) o delibera di accertamento (nel caso di organo collegiale), proveniente dall'organo gestorio e riferita ad una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., e ciò in ragione della configurazione normativa dell'attività degli amministratori quale "accertamento" in senso proprio, accertamento, quindi, che - purché riferito ai casi di scioglimento tipizzati dal legislatore - non risulterebbe sindacabile se non in sede contenziosa.

Le richiamate posizioni dei GGdR di Milano e Reggio Emilia sembrano meritevoli della massima attenzione, in quanto in grado di assicurare importanti vantaggi nelle procedure in parola:

- 1) in primo luogo, un vantaggio per gli uffici del registro delle imprese, che non sarebbero chiamati a svolgere delicati raffronti tra la causa concretamente accertata e la fattispecie astratta in cui la si vuole fare rientrare (la "diseconomicità" nella prosecuzione dell'attività è riconducibile o meno alla causa n. 2, ovvero sia "impossibilità di conseguire l'oggetto sociale" ? Il mancato deposito di due bilanci consecutivi può costituire una prova accettabile del sussistere della causa di scioglimento n. 3, ovvero sia "impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea" ?);
- 2) in secondo luogo un vantaggio per le srl (tipologia in cui rientrano le srls), o meglio, per il loro organo amministrativo, che potrebbe "accertare" l'intervenuta causa di scioglimento con una serenità decisamente maggiore;
- 3) una probabile diminuzione degli oneri connessi a tali procedure, considerato che spesso l'applicazione rigida dell'art. 2484, comma 1 (specie delle cause n. 2 e 3) può condurre le srl ad una strada senza uscita (cioè, alla sostanziale impossibilità di dimostrare il presupposto fattuale posto alla base dello scioglimento), costringendole ad affidarsi alla causa n. 6 del ripetuto art. 2484 (scioglimento volontario deliberato dall'assemblea) che, tuttavia, impone l'intervento notarile, con un sicuro aumento dei costi.

Sembra opportuno sottolineare, tuttavia, quanto segue: nel vigente ordinamento un singolo e distinto Giudice del Registro vigila in modo esclusivo sulla tenuta del registro delle imprese nella provincia di competenza; ogni ufficio del registro delle imprese è, pertanto, sottoposto alla sola ed esclusiva vigilanza del "proprio" Giudice del Registro.



Si comprende agevolmente che un sistema così congegnato determina un funzionamento degli uffici del registro delle imprese non necessariamente uniforme: il singolo ufficio, infatti, dovrà attenersi alle direttive impartite dal proprio Giudice del registro, ovvero, ai principi desumibili dalle sue decisioni.

Ciò stante, è difficile dare una indicazione di carattere generale, che sia utilizzabile da tutti gli uffici del registro delle imprese (e da ogni srl, a prescindere dall'ufficio cui presenta la documentazione) e per tutte le situazioni in esame.

In linea di massima, può affermarsi che le procedure semplificate sopra descritte (che non implicano l'intervento del notaio) per lo scioglimento e liquidazione di srl (e quindi, come detto, anche di srls) sono accettate in numerose camere di commercio: potrà, al riguardo, verificarsi quali procedure sono in uso presso la camera di interesse consultando il relativo sito web o contattando direttamente la camera stessa.

Va sottolineato, ad ogni modo, che la situazione descritta è destinata entro pochi mesi a mutare profondamente, proprio per le srls: il legislatore ha infatti previsto una delega (DL 135/2018, art. 3-quater, comma 3), a favore di questa Amministrazione, unitamente al Ministero della giustizia, per l'approvazione di un modello standard per lo scioglimento e messa in liquidazione di srls utilizzabile anche senza l'intervento del notaio (purché sottoscritto digitalmente dai soggetti legittimati), modello standard che consentirà di procedere allo scioglimento di srls non solo sulla base dei presupposti fattuali previsti dall'art. 2484, nn. da 1 a 5, ma anche su base volontaria, ai sensi dell'art. 2484 cit., n. 6, nonché di procedere alla nomina del liquidatore ed alla indicazione dei criteri secondo cui dovrà svolgersi la liquidazione medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)